

**STATUTO****DELLA SOCIETÀ****“LA VILLA S.P.A.”****DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI**Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “LA VILLA S.P.A.”.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede a Firenze.

Possono essere istituite o soppresse, in Italia o all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici.

E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2080, e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 - Domicilio degli azionisti

Per i rapporti con la Società e con gli altri azionisti, ciascun azionista, amministratore, sindaco, revisore elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'azionista interessato alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

OGGETTOArticolo 5 - Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'acquisto, la costruzione, la vendita, la locazione, la permuta, l'amministrazione e la gestione sia in proprio che per mezzo di terzi di beni immobili siano essi urbani o rustici.

Ed inoltre la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la conduzione



di case di riposo di qualsiasi tipo, di strutture per anziani anche non autosufficienti, di ospedali e strutture sanitarie in genere, di centri di assistenza psichiatrici, di assistenza a disabili e ad adolescenti, di centri di riabilitazione, ambulatori, asili e di accoglienza per l'infanzia nonché di ogni altra struttura, sia di proprietà sociale che di proprietà di terzi, per l'assistenza con somministrazione di alimenti e bevande non aperta al pubblico.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società, inoltre, può:


- (a) effettuare operazioni commerciali, industriali e immobiliari;
- (b) assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni e interessenze, non a scopo di collocamento, in altre società, imprese o altre entità, anche con sede all'estero, aventi oggetto analogo o affine o connesso o strumentale al proprio, nonché, in via non limitativa, prestare a tali società assistenza, coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle società e degli enti ai quali partecipa e servizi diversi nell'ambito di questo oggetto sociale;
- (c) svolgere, preordinatamente al conseguimento dell'oggetto sociale, le attività finanziarie necessarie ed opportune, concedere fidejussioni, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, e prestare garanzie in genere, di qualsiasi natura, a fronte di debiti ed obbligazioni sociali o di terzi, anche a favore di banche o istituti di credito, fermo restando che le attività di cui ai precedenti punti (b) e (c) saranno non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 6 - Prestiti da azionisti e intragruppo

È espressamente prevista la facoltà della Società di:

- (a) ricevere prestiti e finanziamenti da propri azionisti, come pure da società loro controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo; ovvero
- (b) effettuare prestiti e finanziamenti a società controllanti, controllate o collegate o soggette allo stesso controllo,

ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili per le





imprese costituite in forma di società di capitali.

E' espressamente previsto che i versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società possono altresì avere la natura di apporti in conto capitale senza diritto alla restituzione.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) diviso in n. 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) di azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, di cui:

- (a) n. 12.750.000,00 (dodicimilionsettecentocinquantamila) azioni di Categoria "A",
- (b) n. 12.250.000,00 (dodicimilioniduecentocinquantamila) azioni di Categoria "B",

Le azioni di ciascuna di tali categorie attribuiscono gli stessi diritti ai rispettivi detentori, salve le norme particolari nel seguito previste in questo statuto.

Articolo 8 - Azioni

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e la Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.


Articolo 9 - Aumento di capitale

Il capitale può essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto, mediante emissione di ulteriori azioni ordinarie e/o, nei limiti di legge, di azioni privilegiate o di altre categorie di azioni.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti;


In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione a numero delle azioni possedute, ferma restando la facoltà di escludere il diritto di opzione o di limitarlo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441 del codice civile.

La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci



Stefano Riboldi

[Handwritten signature]





dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413 del codice civile.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e modalità di riduzione.

Articolo 10 - Alienazione di azioni o di altri Titoli


10.1 Ogni progetto di trasferimento di titoli della società detenuti dai soci è sottoposto alle seguenti disposizioni. Il termine "Trasferimento" indica ogni operazione riguardante il trasferimento di proprietà di titoli a titolo oneroso o no.

10.2 L'alienazione per atto tra vivi, in qualsiasi forma, a soggetti - azionisti o terzi - di azioni della Società, di obbligazioni convertibili in azioni della Società, di altri diritti (compresi i *warrant*) sulle stesse, e/o di strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società (tali azioni, obbligazioni convertibili, diritti o strumenti finanziari sono nel seguito convenzionalmente riferiti come i "Titoli") è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci da esercitarsi come da procedura che segue, salvo che nei seguenti casi per i quali i trasferimenti sono liberi:

- i trasferimenti di titoli della società effettuati fra le parti;

Si dà espressamente atto che nella nozione di "parte" devono intendersi espressamente ricompresi oltre ai soci, il coniuge del socio, i suoi discendenti in linea retta di qualunque grado ed i parenti entro il secondo grado.

- I trasferimenti per il quali il socio alienante abbia ottenuto la preventiva rinuncia scritta, da parte di tutti i soci, all'esercizio del diritto di prelazione.
- I trasferimenti effettuati da una parte a favore di società fiduciaria mediante costituzione di trust.
- I trasferimenti di titoli della società effettuati da una parte a favore di una società di cui essa detiene almeno l'80% del capitale o a favore di una società controllata da essa.
- Chi intenda alienare, in tutto o in parte, propri Titoli (l'"Offerente") deve preventivamente comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata a mani a/r o a





mani o pec, tale sua intenzione a tutti gli altri azionisti (i "Soci Oblati"), e in copia alla Società precisando:


- (i) il nome o la denominazione sociale del previsto cessionario (il "Cessionario");
- (ii) i Titoli offerti;
- (iii) il prezzo e i termini di pagamento convenuti on buona fede con il Cessionario;

ovvero

- (iv) qualora l'alienazione non sia in forma di vendita con pagamento interamente in denaro, il corrispondente valore dei Titoli concordato in buona fede con il Cessionario o attribuito in buona fede in base a valutazione di un esperto indipendente in caso di negozio a titolo gratuito,

e deve offrire in prelazione i Titoli in questione ai Soci Oblati, alle stesse condizioni (l'"Offerta").

- (a) I Soci Oblati dovranno comunicare per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, a mani o a mezzo pec, all'Offerente, e in copia alla Società, entro 30 giorni dal ricevimento dell'Offerta, se intendano accettarla o meno.
- (b) Nel caso di accettazione dell'Offerta, la prelazione si intende esercitata su tutti i Titoli offerti, fermo restando che, se l'Offerta sia stata accettata da più Soci Oblati, tali Titoli sono tra essi ripartiti in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Società.
- (c) Nel caso di accettazione dell'Offerta, il relativo trasferimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'Offerta:
 - (i) nel caso indicato al punto (a) (iii), allo stesso prezzo e agli stessi termini di pagamento specificati nell'Offerta; ovvero
 - (ii) nel caso indicato al punto (a) (iv), allo stesso valore specificato





nell'Offerta, da pagarsi a pronti all'atto del trasferimento.


- (d) In caso di mancata o ritardata risposta da parte dei Soci Oblati, l'Offerta si intende non accettata, e entro 90 giorni l'Offerente ha la facoltà di alienare al Cessionario i Titoli oggetto dell'Offerta, beninteso allo stesso prezzo o valore e alle stesse condizioni previste nell'Offerta stessa.
- (e) Ogni comunicazione scritta qui prevista deve essere fatta a mezzo di telegramma o di telefax, confermato da lettera raccomandata (per posta o a mani) o pec, al domicilio eletto dagli azionisti di cui al precedente articolo 4, e deve essere inviata in copia alla Società, con le stesse forme, all'organo amministrativo all'indirizzo della sede sociale.

10.3 Ai fini di questo Statuto il termine "alienazione" è da intendersi come comprensivo di qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e di qualsiasi altro negozio, a titolo oneroso (inclusi, in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento in società) o a titolo gratuito (compresa la donazione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento della proprietà di Titoli, fatta eccezione per (i) il trasferimento di Titoli per effetto di fusione o scissione della persona giuridica socia della Società che non comportino alcun cambiamento di controllo di tale persona giuridica socia; e (ii) l'assegnazione di Titoli a soci della persona giuridica socia in caso di liquidazione della stessa.

Nel caso in cui il socio proceda all'alienazione dei titoli senza osservare le disposizioni di cui all'art. 10 che precede, il trasferimento effettuato rimarrà privo di qualunque effetto per la società, con la conseguenza che il terzo non potrà essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà effettuare trasferimenti con effetto verso la Società.

Articolo 11 - Costituzione di pegno o di usufrutto

In caso di costituzione di pegno o di usufrutto su azioni della Società, il diritto di voto deve essere unicamente riservato al proprietario delle azioni, il quale deve tenerne conto nel





costituire il pegno o l'usufrutto, salvo che da parte di tutti gli altri azionisti - anche separatamente, e/o anche preventivamente - sia data dispensa scritta dall'osservanza di quanto precede.

Senza pregiudizio per quanto sopra previsto, il diritto di voto potrà essere attribuito a istituti creditizi nel caso in cui i Titoli siano dati in pegno a garanzia di finanziamenti erogati dagli stessi alla Società.

Articolo 12 - Trasferimento di Titoli in pegno, espropriazione forzata

Nel caso di vendita o assegnazione di azioni o altri Titoli della società per effetto di pegno, i Titoli in questione devono essere offerti in prelazione agli altri azionisti da parte del creditore pignoratizio, applicandosi, con i cambiamenti del caso, le disposizioni del precedente articolo 10.

Nel caso di espropriazione forzata su azioni o altri Titoli della Società di un azionista, gli altri azionisti hanno diritto di essere preferiti al terzo aggiudicatario o assegnatario, pagando il prezzo di aggiudicazione o il controvalore in denaro del valore di assegnazione, a condizione che uno o più di tali altri azionisti abbia esercitato il suddetto diritto entro 10 giorni dall'aggiudicazione o assegnazione, e fermo restando che, qualora più azionisti esercitino tale diritto si applica la disposizione di cui al paragrafo 10.2 (c).

Articolo 13 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ASSEMBLEA

Articolo 14 - Assemblea, convocazione e intervento

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e del presente statuto e rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione deve essere fatta, in alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante avviso scritto comunicato con mezzi che ne garantiscano il ricevimento.





con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'assemblea.

È ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetti di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che sia tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti chi presiede l'assemblea e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea si tiene presso la sede sociale o anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

L'assemblea tenuta in assenza di convocazione è costituita e delibera validamente qualora vi sia presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi: in tali ipotesi, ciascun dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, fermo restando comunque, l'obbligo del Presidente di dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.





non ch  le materie da trattare. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio pu  essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tali esigenze devono essere indicate da parte dell'organo amministrativo con le modalit  di legge.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto senza necessit  per gli stessi di depositare i titoli azionari.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea pu  farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformit  e nei limiti di quanto disposto dalla legge: i documenti relativi attestanti il rilascio di delega devono essere conservati dalla societ .

Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarit  delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento.

Articolo 15 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea   presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e - in caso di sua assenza o impedimento, come pure nel caso in cui ci  sia richiesto dallo stesso presidente del consiglio di amministrazione - da altra persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarit  delle deleghe, accertare se l'assemblea   validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonch  dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente dell'assemblea   assistito da un segretario, anche estraneo agli azionisti, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non   necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea, anche nei casi in cui ci  non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.





Articolo 16 - Deliberazioni dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con la maggioranza di legge, fatta eccezione per la nomina degli amministratori e dei sindaci e per il conferimento di incarico del controllo contabile per i quali si applicherà quanto previsto rispettivamente all'articolo 19, all'art. 31 e all'art. 32 che seguono.

Articolo 17 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80 % (ottantapercento) del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18 - Consiglio di amministrazione

La società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri, salvo quanto diversamente deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni A e delle Azioni B.

Gli amministratori possono essere anche non azionisti, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali, e possono essere rieletti.

Articolo 19 - Nomina degli amministratori

Salva diversa deliberazione adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza sia delle Azioni A che delle Azioni B, gli amministratori sono nominati come segue:

- (a) due amministratori, a maggioranza dai soci detentori di Azioni A;
- (b) tre amministratori, a maggioranza dai soci detentori di Azioni B.

Nel caso di nomina di amministratore per cooptazione il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione secondo le indicazioni della maggioranza dei soci che avevano in precedenza nominato l'amministratore sostituito, nel rispetto di quanto sopra previsto e l'amministratore così cooptato dal Consiglio di Amministrazione si intenderà confermato.





dalla prossima assemblea, salva contraria deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza sia dei soci detentori di Azioni A che dei soci detentori di Azioni B.

Articolo 20 - Decadenza del Consiglio

Qualora venga meno per qualsiasi ragione la maggioranza degli amministratori che compongono il consiglio di amministrazione, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e si deve procedere a nuova nomina degli amministratori, in ottemperanza a quanto previsto all'articolo 19.

Il consiglio decaduto resta in carica fino alla nuova nomina degli amministratori solo per gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 21 - Compenso agli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo, stabilito dall'assemblea per l'intero periodo di durata della carica anche con riferimento agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il consiglio può riconoscere un emolumento agli amministratori investiti di particolari cariche, come pure un'indennità di fine rapporto per gli amministratori che cessino dalla carica.

Articolo 22 - Cariche sociali


Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso, con delibera a maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti e/o uno o più amministratori delegati, con delibera a maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 23 - Riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove in Europa. Il consiglio di amministrazione si riunisce con periodicità almeno trimestrale e, comunque,





ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da qualsiasi vicepresidente e/o amministratore delegato nominati, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno un giorno libero prima.


L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata (per posta o a mano) o per posta elettronica purché ne sia dimostrabile l'avvenuta ricezione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento, come pure se ciò sia richiesto dallo stesso presidente del consiglio di amministrazione - dal più anziano di età dai vicepresidenti o amministratori delegati nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare i documenti in tempo reale. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Articolo 24 - Deliberazioni del Consiglio

- (a) Le seguenti materie sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e come tali non delegabili ad alcuni suoi membri e dovranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza di quattro consiglieri su cinque:
- (i) acquisto e cessione di partecipazioni in enti o società costituiti o costituendi, di aziende e rami d'azienda e il conferimento dei necessari





poteri di firma dei relativi contratti;

- (ii) acquisti o cessioni di attività per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna attività;
- (iii) assunzione di finanziamenti e/o linee di credito e/o impegni finanziari per importi eccedenti Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singolo impegno;
- (iv) concessione di garanzie a terzi per importi eccedenti Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) ciascuna;

- (b) Le deliberazioni del consiglio sulle materie diverse da quelle previste nel precedente paragrafo (a) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 25 - Poteri dell'organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva tassativamente all'assemblea.

Articolo 26 - Deleghe di poteri


Gli amministratori cui siano così delegate attribuzioni e poteri riferiscono al consiglio con periodicità almeno trimestrale. Ogni consigliere potrà richiedere le informazioni gestionali e contabili necessarie per l'esercizio della sua funzione di controllo.

Articolo 27 - Comitato esecutivo

Il consiglio di amministrazione può anche nominare un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, cui il consiglio può delegare proprie attribuzioni nei limiti di legge e del presente Statuto.

Articolo 28 - Direttori e procuratori

Il consiglio di amministrazione può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può





nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 29 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il legale rappresentante ha la firma libera per l'attuazione delle delibere del consiglio, nonché la facoltà di agire e resistere in ogni tipo e fase di giudizio, anche avanti alle magistrature amministrative e superiori, come pure in ogni tipo di procedura arbitrale, e di nominare arbitri e avvocati e procuratori alle liti.

Inoltre, nei limiti dei poteri loro conferiti dal consiglio, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente, ai vicepresidenti e/o amministratori delegati nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio le abbia attribuite.

COLLEGIO SINDACALE –REVISORE CONTABILE

Articolo 30 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, con i requisiti di legge.


I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Articolo 31 - Nomina dei sindaci

I sindaci sono nominati come segue:

- (a) il presidente e un sindaco supplente, a maggioranza dai soci detentori di Azioni A;
- (b) un sindaco effettivo e un sindaco supplente, a maggioranza dai soci detentori di Azioni B;
- (c) un sindaco effettivo a maggioranza sia dei soci detentori di azioni A che di azioni B.

L'assemblea provvede a determinare gli emolumenti del collegio sindacale.





Articolo 32 - Attribuzioni del Collegio - Revisore contabile - Compensi

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione aventi i requisiti di legge ai quali si applicherà il disposto degli articoli da 2409 *ter* a 2409 *septies* compresi e il disposto dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile.


L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea a maggioranza sia dei soci detentori di azioni A che di azioni B, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- (a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- (b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- (c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede





sociale.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 *quinquies* del codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

Il controllo contabile può essere anche affidato - nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2409 *bis* c.c. al collegio sindacale.

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

Articolo 33 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 34 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono assegnati alle azioni come dividendo, salvo che l'assemblea deliberi accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione o di mandare gli utili ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dallo stesso.


I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - RECESSO

Articolo 35 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 36 - Rimborso del capitale





Alla conclusione della liquidazione, l'attivo residuo, dopo il pagamento di tutti i debiti e le passività sociali, è ripartito fra tutte le azioni.

Articolo 37 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso è regolato dagli articoli 2437 e ss. del codice civile.

Articolo 38 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e a tutte le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carlo Venturi".

A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading "Stefano Di Mario".

